



Copia

COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 14 del 25/02/2026

Oggetto: VALORIZZAZIONE DELL'ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI - ESERCIZIO 2026 (ART. 1, C. 862, L. N. 145/2018)

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **venticinque** del mese di **Febbraio** alle ore **09.30** nella Casa Comunale, in seguito a regolare invito, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Componenti della Giunta Municipale	Carica	Presenti/Assenti
ANTONIO LICCIARDO	Sindaco	Presente
PAOLA GIUNTA	Vice Sindaco	Assente
IGNAZIO BANNO'	Assessore	Presente
DANILO ORAZIO GIUNTA	Assessore	Presente

Assegnati n° 4	Presenti n° 3	In carica n° 4	Assenti n° 1
----------------	---------------	----------------	--------------

Partecipa alla seduta il Vice Segretario, Dott. MARIA RUFFETTO;

Presiede il Sindaco Dott. ANTONIO LICCIARDO.

Il Presidente, dato atto che il numero degli Amministratori è legale per la validità dell'adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'affare indicato in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 9 del 21.03.2025 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione DUP 2025/2027;
- con deliberazione di C.C. n. 10 del 21.03.2025 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 ed i relativi allegati predisposti ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e del D.Lgs. n. 267/2000;
- con la deliberazione di G.C. n. 20 del 21.03.2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;

Visto il D.M. Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2025 che differisce al 28 febbraio 2026 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2026/2028 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

Tenuto conto che l'Ente non ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028, pertanto opera in regime di esercizio provvisorio, autorizzato con il succitato Decreto, con riferimento agli stanziamenti dell'anno 2026 del bilancio di previsione 2025-2027;

Visto l'art. 1, c. 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che:

"862. Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente";

Preso atto che tale obbligo decorre dall'esercizio 2021, ai sensi dell'art. 1, c. 859, L. n. 145/2018:

"859. A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231";

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, c. 861, L. n. 145/2018:

"861. Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato il sistema SIOPE+. (...) Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile";

Preso dunque atto che:

- la legge di bilancio 2019 ha introdotto un nuovo obbligo di accantonamento di risorse correnti per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali o non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali (PCC);
- a decorrere dal 2021, gli indicatori per monitorare il debito pregresso e per misurare la tempestività dei pagamenti sono calcolati esclusivamente dalla PCC;

- gli indicatori relativi al ritardo annuale dei pagamenti e al debito commerciale residuo, da prendere come riferimento per l'applicazione delle sanzioni (accantonamento al FGDC) si calcolano sulla base delle informazioni presenti in PCC;

- per i soli esercizi 2022 e 2023, è consentito il calcolo dell'indicatore sulla base dei dati contabili, sempre che siano comunicati alla PCC gli stock di debito relativi ai due esercizi precedenti (per il 2023, si tratta del 2021 e del 2022), previa verifica da parte dell'organo di revisione;

Accertato che, sulla base dei dati risultanti dalla PCC rilevati alla data del 12.01.2026:

- l'Ente al 31/12/2025 presenta uno stock del debito residuo rilevato tramite la piattaforma PCC pari ad € 178.072,18 rispetto allo stock del debito residuo al 31/12/2024 pari ad € 2560.299,95 e pertanto rispetta la condizione di riduzione del 10% prevista alla lettera a) del comma 859 dell'art. 1 della L. n. 145/2018;
- l'Ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti al 31/12/2025 calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno 2025 risultante dalla piattaforma PCC pari a giorni 14 quindi non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali fissati dall'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2022 ;
- l'ente ha assolto agli obblighi di comunicazione alla piattaforma dei crediti commerciali PCC e di pubblicazione dei pagamenti sul proprio sito istituzionale, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013,;

- Rilevato:

- che l'imponibile degli stanziamenti anno 2026 del macroaggregato 103 delle spese correnti iscritte al Titolo 1 del bilancio di previsione 2025-2027 anno 2026, depurato degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione, ammonta ad € 1.119.929,27;
- che si rende necessario provvedere a costituire uno stanziamento al fondo garanzia debiti commerciali pari ad € 22.398,59 determinato applicando la percentuale del 2%, prevista del comma 862 dell'art. 1 della L. n. 145/2018 al suddetto imponibile di € 1.119.929,27;

Rilevata, ai sensi del comma 861 dell'art. 1 della L. n. 145/2018, la competenza della Giunta Comunale in merito alla variazione di bilancio per costituzione dell'accantonamento del fondo di garanzia debiti commerciali, senza necessità di provvedere alla ratifica del Consiglio entro 60 giorni successivi secondo quanto disposto dall'art. 175 c. 4 del D.lgs. n. 267/2000 non trattandosi di variazione d'urgenza;

Ritenuto necessario provvedere al fine di rispettare l'obbligo normativo e il termine del 28 febbraio 2026 di costituzione del suddetto fondo;

Visto la variazione di bilancio riportate nell'allegato A) parte integrante e sostanziale al presente atto,

Dato atto che, conseguentemente alla variazione di bilancio di cui all'allegato A), risulta confermato il permanere degli equilibri di bilancio previsti dall'ordinamento finanziario e contabile in quanto trattasi di mero storno di stanziamenti di parte spesa già previsti nel bilancio di previsione vigente;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 239 c.1 lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, dal Revisione unico;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di accantonare, ai sensi dell'art. 1, c. 862, L. 30 dicembre 2018 n. 145, per l'esercizio 2026 la somma di € 22.398,59, a titolo di Fondo di garanzia debiti commerciali, come determinato nell'Allegato A (parte integrante e sostanziale) al presente provvedimento, sul capitolo 209600 del bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027 esercizio 2026, sul quale non è consentito disporre impegni e pagamenti;

2. Di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio previsti dall'ordinamento finanziario e contabile;

3. Di dare altresì atto:

- che le risorse dello stanziamento relativo al fondo di garanzia debiti commerciali, non potendo costituire oggetto di impegni di spesa, costituiranno economie dell'esercizio 2026 che in sede di rendiconto confluiranno nei fondi accantonati del risultato di amministrazione es. 2026 – con evidenziazione analitica nell'allegato a/1) "risultato di amministrazione – quote accantonate";

- che in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2026-2028, con riferimento all'anno 2026, risulterà iscritto alla missione 20 programma 3 titolo 1 parte SPESA lo stanziamento a titolo di fondo di garanzia debiti commerciali per l'importo di €. 22.398,59;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026** / 20

Ufficio Proponente: **UFFICIO RAGIONERIA**

Oggetto: **VALORIZZAZIONE DELL'ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI - ESERCIZIO 2026 (ART. 1, C. 862, L. N. 145/2018)**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO RAGIONERIA)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/02/2026

Il Responsabile di Settore

Rag. Giuseppe Rondinella

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/02/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Giuseppe Rondinella